



COMUNE DI SOAVE

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Approvato con deliberazione n. 43 del Consiglio Comunale in data 16.12.2009

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Criteri generali per l'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare

CAPO II – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 3 – Descrizione del Servizio

Art. 4 – Destinatari

Art. 5 – Prestazioni

Art. 6 – Presentazione della domanda

Art. 7 – Ammissione al Servizio

Art. 8 – Cessazione, sospensione o riduzione del Servizio

Art. 9 - Tariffe

Art. 10 – Modalità di contribuzione

Art. 11 – Disposizioni finali

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia socio-assistenziale, il Comune di Soave intende assicurare alla popolazione interventi e Servizi Sociali finalizzati a superare l'emarginazione ed i disagi causati da precarie condizioni di salute psico-fisiche-relazionali.

Intende inoltre garantire qualità di vita e pari opportunità con riferimento agli art. 2, 3, 32 della Costituzione.

Nel perseguire tali finalità integra e coordina la sua azione con i servizi sanitari, formativi e del volontariato locale.

Art. 2 – Criteri generali per l'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare

1. L'accesso al servizio di assistenza domiciliare è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Soave in presenza di accertate condizioni di bisogno.
2. La concessione di Servizi alla famiglia e/o alla persona bisognosa è subordinata ad una verifica della congruità di tali interventi in rapporto alla condizione da risolvere. Per servizi si intende anche lo specifico supporto professionale dell'Assistente Sociale per l'attivazione di una rete formale o informale di aiuto.
3. Per la predisposizione del progetto assistenziale, l'Assistente Sociale può chiedere ogni informazione e/o documentazione ritenuta utile (stato di malattia o invalidità, esistenza o inadeguatezza della rete familiare, condizione di solitudine ed abbandono, situazione economica, etc.).
4. Per l'accesso ai servizi è necessario essere in possesso della attestazione I.S.E.E. debitamente redatta e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. I valori I.S.E.E. di accesso sono aggiornabili e comunque in linea con eventuali standard minimi individuati dalla Regione o dallo Stato.
5. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di interventi di urgente tutela di soggetti deboli (minori, persone con handicap fisici o psichici), documentata da più professionalità socio-sanitarie, può essere temporaneamente superato il criterio di accesso dell'I.S.E.E.. In questi casi le prestazioni rivestono, prioritariamente, un carattere di sostegno e di controllo. I relativi costi sono

preliminarmente anticipati dal Comune di Soave con successivo diritto di rivalsa ai sensi dell'art 433 c.c. e come indicato al successivo comma 7 del presente articolo.

6. Per i beneficiari di indennità di accompagnamento e pensione di invalidità civile, pensioni sociali, assegni sociali e maggiorazione sociale, pensioni di guerra, pensioni AVS svizzere, pensioni ex minatori belgi, pensioni estere, rendite vitalizie INAIL, redditi derivanti dall'affitto di beni immobili di proprietà, e altre fonti di reddito non rilevabili ai fini I.S.E.E., ai fini del rilascio delle prestazioni, si terrà conto di tali introiti i quali saranno utilizzati nel progetto globale di assistenza.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del DI 130/2000 verrà aggiunto al valore I.S.E.E. di accesso, quale correttivo, l'importo dei redditi di cui sopra (riparametrato in base al coefficiente relativo ai componenti il nucleo). Per tali categorie è infatti già presente all'interno del calcolo dell'I.S.E.E. un correttivo favorevole legato alla condizione di invalidità.

7. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. e ogni altra persona convivente sono preliminarmente convocati, se ritenuto funzionale, allo scopo di accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale.
Il Comune di Soave si riserva, nei confronti degli obbligati di cui all'art. 433 c.c. e ogni altra persona convivente capace economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato in costo dei servizi.

CAPO II – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 3 - Descrizione del servizio.

L'Assistenza Domiciliare è un Servizio erogato dal Comune di Soave. Esso si espleta se possibile, preferibilmente, all'interno dell'ambiente fisico, sociale ed emozionale in cui la persona vive, riuscendo così a mantenere il rapporto con i propri spazi vitali e la propria memoria. Consiste in un servizio di carattere socio-assistenziale finalizzato alla prevenzione, mantenimento e recupero delle potenzialità residue che permettono alla persona di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto di relazione ed è rivolto a persone disabili o non autosufficienti con diversi livelli di dipendenza, che vivono da sole o con i propri familiari.

Il Servizio è finalizzato a fornire aiuto all'interno delle pareti domestiche per la cura o l'igiene della persona o per lo svolgimento delle normali attività quotidiane.

Il servizio erogato, anche se non in via esclusiva, presso il domicilio della persona è effettuato da Operatori Professionali con la qualifica di Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) e dai servizi sociali-professionali (Assistente Sociale).

Le informazioni raccolte rivestono carattere di riservatezza, custodite agli atti d'ufficio e soggette ai vincoli di segretezza a tutela dei cittadini-utenti.

Art 4 - Destinatari

Il servizio, rivolto esclusivamente a cittadini residenti ed effettivamente domiciliati nel territorio del Comune di Soave, è destinato a singoli o nuclei familiari che presentano una situazione problematica, più o meno temporanea, di natura fisica, psichica o relazionale, tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze della vita, sia dal punto di vista relazionale che domestico, igienico-sanitario e/o altro. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai minori in situazione di disagio.

Art. 5 - Prestazioni

Il servizio domiciliare comprende un insieme di prestazioni rivolte alla “persona” relativamente ai suoi bisogni relazionali, di cura personale, di cura dell’ambiente domestico. Nei progetti personalizzati d’intervento vengono individuate le specifiche prestazioni e le ore settimanali di presenza dell’operatore. L’assistenza può avere carattere temporaneo, in quanto dovrà soddisfare la necessità del richiedente per il tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno. Le attività di assistenza domiciliare si articolano nelle seguenti prestazioni:

- aiuto alla persona nell’alzata, cura di sé, igiene personale, vestizione;
- governo e pulizia della casa;
- prelievo e consegna a domicilio di pasti forniti dai preposti centri;
- interventi finalizzati a promuovere la qualità della vita e soprattutto tendenti a favorire il contatto e la partecipazione alle iniziative di vita associativa, ricreative e culturali.

Tali prestazioni sono garantite ai richiedenti, previa verifica della loro situazione, in relazione alle disposizioni del presente regolamento e nei limiti delle risorse organizzative, finanziarie, umane e strumentali, disponibili alla realizzazione di tale servizio.

Art. 6 - Presentazione della domanda

L’accesso al servizio avviene a seguito di presentazione, presso i Servizi Sociali del Comune di Soave, di apposita domanda da parte del cittadino interessato, dei suoi familiari o di altra persona di riferimento, di medici di base o ospedalieri, di altri servizi territoriali, cui dovrà essere allegata la

dichiarazione sostitutiva unica con relativo calcolo I.S.E./I.S.E.E. resi ai sensi del d.p.c.m. 18 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Solamente in caso di accertata necessità ed urgenza di attivazione del servizio di assistenza domiciliare (es. dimissioni protette), la dichiarazione sostitutiva unica potrà essere fatta pervenire presso l'ufficio Servizi Sociali entro il termine ultimo di trenta giorni dalla presentazione della domanda, pena il pagamento da parte dell'utente del costo massimo per il servizio ricevuto fino al momento della presentazione del documento richiesto.

L'accesso al servizio può avvenire anche per l'iniziativa diretta del servizio sociale a mezzo di relazione dell'Assistente Sociale, indirizzata al Responsabile dell'Area Servizi Sociali e all'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Soave, ai quali spetterà poi decidere in merito all'attivazione del servizio o meno.

Art. 7 - Ammissione al servizio

Il Servizio Sociale valuta le richieste pervenute, in relazione alla situazione personale, socio-sanitaria, economica e patrimoniale dei richiedenti, al fine di determinarne lo stato di bisogno, effettuando i necessari accertamenti.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, l'Assistente Sociale responsabile del caso, formula un idoneo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), approvato dall'Assessore ai Servizi Sociali e sottoscritto dal richiedente.

Il Piano comprende:

- l'individuazione delle problematiche in atto;
- gli obiettivi da raggiungere;
- la tipologia, la quantità e la qualità delle prestazioni da erogare;
- la durata complessiva oltre la quale il progetto si conclude o viene riformulato;
- i tempi e le modalità di verifica.

Il progetto è uno strumento flessibile e, previa verifica, può essere modificato e/o integrato prima della sua naturale scadenza.

Qualora il numero delle richieste superi la disponibilità del servizio, viene redatta dall'Assistente Sociale una lista d'attesa.

I casi di minori a rischio, in carico al servizio sociale professionale, hanno la precedenza assoluta. In seconda istanza avranno precedenza le famiglie che vedono al loro interno minori con grave disabilità segnalate dai servizi specialistici dell'Azienda ULSS.

Per tutte le altre situazioni, la cura e l'igiene della persona prevalgono sugli altri tipi di prestazioni, tra le persone che richiedono questo tipo di intervento risultano avere la priorità nell'ordine :

- i malati terminali;
- adulti o anziani con elevati bisogni assistenziali ed insufficiente rete familiare e/o del privato in grado di provvedere alle loro necessità.

A parità di tali condizioni dovrà essere data la precedenza ai nuclei familiari con reddito I.S.E.E., così come integrato e ricalcolato con le modalità di cui all'art. 2 comma 6, più basso.

Il richiedente è tenuto a segnalare le eventuali modificazioni di stati e situazioni che possono incidere sulla posizione in graduatoria.

L'Assistente Sociale, di concerto con l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Soave, può, su valutazione specifica, derogare dall'applicazione dei criteri di cui al presente articolo.

L'ammissione dell'utente viene disposta dal Servizio Sociale compatibilmente con le risorse organizzative, finanziarie, umane e strumentali a disposizione.

Art. 8 - Cessazione, sospensione o riduzione del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare sarà temporaneamente sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero o para-ospedaliero;
- partecipazione ai soggiorni climatici;
- soggiorno presso parenti.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente. Il Servizio Sociale potrà modificare l'erogazione del Servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in struttura;
- mancato rispetto dei termini previsti nel Piano Assistenziale Individualizzato;

- decesso.

Inoltre, la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISE/ISEE, rese ai sensi del d.p.c.m. 18 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni, ovvero il suo mancato aggiornamento annuale comporterà, su iniziativa dei servizi sociali, la sospensione del servizio al cittadino fino ad avvenuta regolarizzazione della documentazione.

Decorsi inutilmente due mesi dalla data ultima definitiva per la consegna del documento, sarà disposta la disattivazione d'ufficio del servizio, con conseguente archiviazione della cartella dell'utente.

Nel caso in cui il pagamento relativo al servizio ricevuto non sarà stato effettuato entro il termine previsto nella comunicazione trasmessa all'utente contenente la quota da versare, il Comune di Soave provvederà a recuperare le somme dalla persona di riferimento indicata in sede di presentazione della domanda di attivazione del servizio da parte dell'utente.

È fatta salva la procedura di rivalsa esercitata dal Comune di Soave sia nei confronti dell'utente che della persona di riferimento nonché degli obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c. e di ogni altra persona convivente.

L'indicazione della persona di riferimento è derogata solo ed esclusivamente nei casi in cui non vi sia l'effettiva e comprovata possibilità di indicazione di persona da parte dell'utente. In tale ipotesi il Servizio Sociale valuterà discrezionalmente la fattispecie.

Art. 9 - Tariffe

Gli utenti sono chiamati a concorrere al costo del servizio secondo le proprie condizioni economico-patrimoniali, rilevate tramite dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione ISE/ISEE, del nucleo familiare dell'utente, secondo quanto indicato all'art. 2 del presente regolamento. Il Comune può chiedere alla persona di riferimento di presentare copia della dichiarazione dei redditi.

È demandata alla Giunta Comunale la possibilità di aggiornare, in base alla variazione del prezzo effettivo del servizio (costo operatore, pasto fornito, costo chilometrico), gli scaglioni ISEE, così come integrato e ricalcolato con le modalità di cui all'art. 2 comma 6.

Entro il 30 giugno di ogni anno tutti gli utenti dovranno consegnare attestazione ISEE aggiornata con i redditi dell'anno precedente e così come integrato e ricalcolato con le modalità di cui all'art. 2

comma 6. Sulla base dell'attestazione ISEE ricalcolata il Servizio Sociale provvederà ad effettuare i controlli e modificare, se necessario, le tariffe di compartecipazione di ogni singolo utente. Tale modifica sarà applicata a partire dal successivo mese di luglio.

A decorrere dal primo gennaio di ogni anno la tariffa a carico di ogni utente verrà ricalcolata sulla base del costo effettivo del servizio reso. Il Servizio Sociale del Comune di Soave provvederà a comunicare agli utenti i nuovi costi.

Art. 10 - Modalità di contribuzione

Ogni bimestre verrà rendicontato all'utente l'importo complessivo delle prestazioni da pagare mediante versamento in conto corrente postale o bonifico bancario.

Il pagamento del servizio ricevuto dovrà essere effettuato dall'utente entro la data indicata nella comunicazione di rendiconto trasmessa dal Comune di Soave.

Art. 11 – Disposizioni finali

L'Assistente Sociale, di concerto con l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Soave, può, su valutazione specifica e per particolari ed eccezionali casi, derogare dall'applicazione dei criteri previsti dal presente regolamento.